



Comune di Gargallo

Provincia di Novara

Gargallo, 18 giugno 2024

ORDINANZA N° 10/2024

OGGETTO: sospensione temporanea della circolazione per manifestazione podistica il giorno 21 Giugno 2024.

IL SINDACO

Considerato che il giorno 21 giugno 2024 dalle ore 20,00 avrà luogo una manifestazione podistica non competitiva denominata "CAMMINATA ALPINA" organizzata dal "Gruppo Alpini Gargallo" con sede a Gargallo in via Ovago, 15.

Al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti ed un corretto svolgimento della manifestazione, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo.

Considerato che detta manifestazione interesserà le seguenti Vie: Via Don Minzoni, Via F.lli di Dio, tratto di Via G. Marconi, Via San Michele, Via XX Settembre, Via G. Garibaldi, Via Panighera, Via Selma, Cappella degli Alpini, Via Ovago, Strada intercomunale per Pianezza, Via Callona, Via Isei, sentiero Cappella Madonna Nera, Via Per Gargallo, Vicolo Ronchetto, Via XXV Aprile, Via Vittorio Emanuele II, Via F.lli di Dio, Via San Crispino, tratto di Via A. Toriani, tratto di Via Don Minzoni e arrivo presso il Campo sportivo.

Visto l'art. 3, 5, 6 e 7 del Codice della Strada Decreto Legislativo n. 285/92 e s.m.i..

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

ORDINA

Il giorno 21 giugno 2024 dalle ore 20,00 la sospensione temporanea della circolazione, al transito della manifestazione podistica sopra citata nelle vie sopra indicate.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti e comunque per un tempo massimo di 15 minuti.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea di circolazione:

- È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della manifestazione podistica, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- È fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione

sopraindicata);

- È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- È fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione, carico degli organizzatori della suddetta manifestazione. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo del 30.04.1992 n° 285 e dell'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione.

Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Piemonte per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge o in alternativa entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ricorso al Capo dello Stato in applicazione del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.

Il Sindaco
Geom. Domenico Tassone

